

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2473-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme intese a favorire la votazione
degli elettori non deambulanti

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro per gli Affari Sociali

(V. Stampato Camera n. 3952)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1990*

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame si colloca nella linea della rimozione delle barriere architettoniche che ostacolano o rendono particolarmente oneroso ai portatori di *handicap* l'esercizio dei diritti civili oltre alla normale fruizione dei servizi della vita collettiva.

In particolare, per i cittadini non deambulanti la partecipazione alle consultazioni elettorali diventa difficile e disagiata, tenendo conto che non è tollerabile che le norme e le consuetudini impongano ad alcuni cittadini una condizione di dipendenza da terzi.

Il disegno di legge in esame prevede che gli elettori non deambulanti siano chiamati ad esprimere il voto in sezioni prive di barriere architettoniche esigendo il certificato elettorale corredato da un'attestazione sulle condizioni fisiche rilasciata dall'unità sanitaria locale.

L'articolo 1 prevede infatti che gli elettori non deambulanti possano esprimere il loro voto in altre sezioni del comune di residenza, prive delle barriere.

Nel territorio comunale la sezione scelta dall'elettore deve appartenere al medesimo collegio senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, per le relative elezioni senatoriali, provinciali e circoscrizionali.

Per le altre votazioni l'elettore non deambulante potrà votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

L'articolo 2 disciplina gli arredi della sala di votazione nelle sezioni prive di barriere architettoniche: questi arredi devono consentire ai non deambulanti di leggere il manifesto elettorale con i nomi dei candidati e garantire la segretezza del voto.

Nello stesso articolo si fa esplicito riferimento alla facoltà di svolgere le funzioni di componente del seggio o di rappresentante di lista da parte del cittadino non deambulante: l'esercizio di questa funzione deve essere adeguatamente garantito dalla presenza di arredi idonei.

Si tratta di un provvedimento di evidente valenza sociale sicuramente non esaustivo del problema della facilitazione di voto ai disabili: il problema riguarda infatti oltre ai portatori di *handicap* gli anziani, specie quelli ricoverati in case di riposo.

La diffusione del ricovero degli anziani anche non affetti da malattie o invalidità sollecita un'integrazione legislativa rivolta ad incentivare la partecipazione al voto di ogni categoria di cittadini, rimuovendo difficoltà amministrative e strutturali.

Il relatore, mentre auspica che questo disegno di legge sia seguito da altri idonei ad affrontare altre condizioni di disabilità, ne raccomanda all'Assemblea l'approvazione ritenendolo un passo ulteriore verso un regime di pari opportunità nella vita sociale per ogni portatore di *handicap*, come affermazione di un fondamentale diritto civile.

CABRAS, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

13 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dalla unità sanitaria locale.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonchè di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.